



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle Direzioni regionali ed interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

E, p.c.: Alle Direzioni centrali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento e con il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All' Ufficio centrale ispettivo

**OGGETTO:** Riconoscimento dell'attività formativa dei *Vigili del Fuoco cessati dal servizio* e dei *Vigili del Fuoco volontari*, prevista per gli incaricati "dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato" - Percorsi formativi ai sensi del D.M. 02/09/2021

Il D.M. 2 settembre 2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", ha introdotto tra l'altro modifiche alla formazione degli addetti antincendio, sia nei programmi e sia nell'articolazione dei moduli formativi.

Al riguardo, per il riconoscimento dell'attività formativa dei Vigili del fuoco cessati dal servizio e dei Vigili del fuoco volontari, si rappresenta che le disposizioni emanate, rispettivamente, con note STAFF.CNVVF n. 7901 del 03/05/2016 e n. 7899 del 03/05/2016, conservano la propria validità anche nell'attuale quadro normativo di riferimento costituito dal D.M. 2 settembre 2021. Rimane, altresì, fermo l'obbligo di aggiornamento quinquennale previsto dall'art. 5, comma 5 del medesimo decreto per tutti coloro che svolgono l'attività di addetti antincendio. Si segnalano, inoltre, le previsioni dell'art. 7, comma 2 del D.M. 2 settembre 2021 ed in particolare che gli addetti antincendio che hanno svolto le ultime attività di formazione e aggiornamento da più di cinque anni dall'entrata in vigore del decreto in argomento (fissata al 4 ottobre 2022) possono assolvere tale obbligo entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Si precisa, altresì, che restano in capo al datore di lavoro gli obblighi di informazione sui rischi di incendio e/o esplosione propri dell'attività lavorativa, sulle specifiche procedure di emergenza adottate nonché l'obbligo di formazione e aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(PARISI)

*firmato digitalmente ai sensi di legge*